# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE **A6-0305/2005** 

14.10.2005

## **RELAZIONE**

sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004 (2005/2052(INI))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Patrizia Toia

RR\584592IT.doc PE 360.240v02-00

IT

## PR\_INI

## **INDICE**

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE	10
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	15
PROCEDURA	19

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004 (2005/2052(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione intitolata "La regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004" (COM(2004)0759),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005,
- visto il rapporto del gruppo ad alto livello sulla strategia di Lisbona del novembre 2004,
- vista la sua risoluzione del 18 novembre 2003 sull'ottava relazione della Commissione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni<sup>1</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2003 sulla completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione<sup>2</sup>,
- vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)<sup>3</sup>,
- vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>4</sup>,
- vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>5</sup>,
- vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)<sup>6</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,
- vista la decisione della Commissione del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica",
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C43 E del 19.2.2004, pag. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica (A6-0305/2005),
- A. considerando che le procedure di recepimento e di attuazione variano tra i vari Stati membri e tale eterogeneità pregiudica la realizzazione di un vero mercato unico delle comunicazioni elettroniche,
- B. considerando che la Commissione svolge un ruolo centrale nel contesto dell'attuazione e della corretta applicazione del quadro regolamentare,
- C. considerando che la Commissione può avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non applicano la normativa o la applicano in maniera scorretta,
- D. considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, la Commissione valuta le misure che le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) intendono intraprendere,
- E. considerando che tale normativa offre al regolatore uno strumento flessibile, tale da consentire di intervenire sul mercato laddove il libero gioco della concorrenza rischi di essere compromesso,
- F. considerando che queste caratteristiche della regolamentazione sono preziose per consentire il corretto intervento del regolatore su un mercato in evoluzione, caratterizzato dall'innovazione tecnologica recente che permetterà l'offerta di nuovi servizi ai consumatori,
- G. considerando che questo modello regolamentare permette di adeguare l'applicazione dei rimedi sulla base del principio di proporzionalità e consente di ridurre progressivamente gli oneri regolatori quando i trend competitivi del mercato lo giustifichino,
- H. considerando che le ANR decidono di intervenire sui mercati in tutta indipendenza e che i loro interventi si ispirano al criterio di proporzionalità rispetto agli scopi perseguiti,
- I. considerando la lunghezza delle procedure di ricorso contro le decisioni dell'ANR e che in alcuni Stati membri si osserva la sistematica sospensione delle decisioni delle ANR nella attesa dell'esito del ricorso.
- J. considerando che i ritardi nell'attuazione e nelle analisi di mercato sono di grave ostacolo per la creazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche, creano condizioni operative eterogenee tra le imprese dei diversi Stati membri e incertezze in termini di impianto regolamentare da applicarsi nel periodo transitorio,
- K. considerando che un quadro normativo chiaro crea le condizioni affinché gli operatori siano incoraggiati a effettuare ulteriori investimenti, il che costituisce un fattore imprescindibile perché l'industria europea delle comunicazioni elettroniche assuma un ruolo di leadership nel contesto internazionale,
- L. considerando che, interpretando e applicando la regolamentazione in materia di infrastrutture delle comunicazioni elettroniche, la Commissione può contribuire in misura

- sostanziale a garantire e promuovere il pluralismo dei mezzi di comunicazione,
- M. considerando che, malgrado i provvedimenti adottati dalle ANR per ridurre le eccessive tariffe di roaming, nell'Unione europea le tariffe per le comunicazioni da o verso l'estero si mantengono comunque su livelli troppo elevati, e considerando i rischi esistenti di accordi anticompetitivi e di abuso di posizioni dominanti,
- N. considerando che un mercato unico correttamente regolamentato può garantire condizioni di servizio e di prezzo eque a tutti i consumatori, offrendo loro la trasparenza e la sicurezza necessarie,
- O. considerando che il quadro giuridico contribuisce a determinare l'affermarsi e il perdurare del pluralismo dei mezzi di comunicazione,
- P. considerando che, nel Libro bianco sui servizi d'interesse generale, la Commissione afferma che l'obiettivo di creare un mercato interno aperto e concorrenziale è compatibile con quello dello sviluppo dei servizi d'interesse generale, e che è pertanto indispensabile garantire ai consumatori condizioni di prezzo e di servizio eque, onde realizzare un mercato interno delle telecomunicazioni che abbracci l'intero territorio europeo, al fine di ridurre il divario digitale, come è obiettivo prioritario dell'Unione europea,
- condivide con la Commissione le preoccupazioni evidenziate nella sua comunicazione; dà pieno appoggio alla Commissione nel suo ruolo di centro d'impulso dell'attività regolamentare, tanto con riferimento alla corretta interpretazione della nuova normativa, quanto al fine di garantire, attraverso un'attività di monitoraggio rapido e costante, un'applicazione armonizzata e coerente agli obiettivi della normativa relativa alle comunicazioni elettroniche;

#### Quadro istituzionale

2. sottolinea l'opportunità di aprire un dibattito istituzionale che miri a un rafforzamento e a un chiarimento tanto del modello istituzionale europeo nel settore delle comunicazioni elettroniche quanto del quadro normativo ad esso relativo, ed individui le migliori soluzioni per raggiungere tale obiettivo;

#### Commissione

- 3. chiede dunque che il ruolo della Commissione venga rafforzato e ribadisce che essa ha il ruolo centrale di custode della norma comunitaria, mentre il gruppo dei regolatori europei (ERG) dovrebbe continuare ad essere un organo consultivo e di supporto alla Commissione, conformemente alla decisione 2002/627/CE, ai fini di un'applicazione costantemente coerente del quadro normativo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva quadro;
- 4. dà pieno supporto alle attività della Commissione sia in materia di ricorsi contro gli Stati membri inadempienti che in materia di analisi delle notifiche provenienti dalle ANR relative all'articolo 7 della direttiva quadro; invita la Commissione a vigilare attivamente affinché iniziative relative ai mercati nazionali non pregiudichino la realizzazione del mercato unico delle comunicazioni elettroniche;

#### **ERG**

- 5. ribadisce che la composizione e i compiti dell'ERG e del gruppo dei regolatori indipendenti (IRG) si sovrappongono in misura considerevole e che è quindi necessario evitare qualsiasi duplicazione degli sforzi o impiego non giustificato delle limitate risorse amministrative; raccomanda quindi che si concordi una progressiva fusione dell'ERG e dell'IRG;
- 6. insiste sulla necessità che l'ERG si limiti a esercitare le sue competenze consultive, coinvolgendo tutte le parti interessate nel modo più esaustivo e trasparente possibile e svolgendo le attività che gli siano state esplicitamente assegnate in base al quadro regolamentare;

#### Parlamento

- 7. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento, non appena adottata, la sua relazione annuale sullo stato dell'attuazione del quadro regolamentare, così come ogni altra relazione relativa all'analisi del funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche, in modo tale da coinvolgere tempestivamente il Parlamento nell'attività di monitoraggio;
- 8. accoglie con favore il rapido incremento del tasso di penetrazione della banda larga; chiede che la Commissione lo informi sulle sue attività di monitoraggio dello sviluppo del settore della banda larga e sulle misure adottate in tale ambito;

#### Stati membri e ANR

- 9. deplora che alcuni Stati membri non abbiano ancora pienamente recepito il quadro regolamentare o non lo abbiano applicato correttamente, e invita tali Stati membri a conformarsi immediatamente alle norme comunitarie relative alle comunicazioni elettroniche:
- 10. sollecita gli Stati membri a sostenere adeguatamente le attività delle ANR, le cui scarse risorse non consentono loro di svolgere i compiti loro assegnati in tempi rapidi; chiede inoltre agli Stati membri di porre in atto le misure necessarie ad accelerare i tempi relativi alle procedure di ricorso contro le decisioni dell'ANR;
- 11. impegna gli Stati membri a garantire l'assoluta indipendenza delle ANR e chiede alla Commissione di vigilare a riguardo e di informarne il Parlamento;
- 12. incoraggia le ANR e la Commissione ad effettuare valutazioni di impatto e analisi comparative migliori concernenti gli obblighi proposti e la loro efficacia ed efficienza per i mercati;
- 13. chiede agli Stati membri di conformarsi ai principi di trasparenza e proporzionalità, nel rispetto delle esigenze dell'interesse pubblico, e di giustificare l'entità dei diritti amministrativi a carico degli operatori in materia di autorizzazione dei servizi; sollecita la Commissione a procedere rapidamente a verifiche in tale settore;

- 14. sottolinea l'importanza di un'idonea assegnazione di frequenze per i servizi di interesse pubblico, di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie nonché di un'adeguata flessibilità nel campo dell'assegnazione delle frequenze radio e per la concessione delle licenze:
- 15. raccomanda agli Stati membri, alla Commissione e alle ANR di tenere conto della necessità che il quadro regolamentare attragga e tuteli gli investimenti; ribadisce la necessità di favorire gli investimenti in infrastrutture, con particolare riguardo alla larga banda, alla telefonia mobile di terza generazione e agli altri mercati emergenti, tenendo conto dei servizi di interesse economico generale;
- 16. sottolinea la necessità di salvaguardare i servizi regolamentati, anche in presenza di un'evoluzione delle tecnologie, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alle reti; ritiene quindi importante mantenere la possibilità di permettere a operatori alternativi di accedere alle nuove infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli;
- 17. ricorda che l'intervento regolatorio deve concentrarsi sull'eliminazione delle distorsioni che impediscono un'equa concorrenza, tenendo in particolare considerazione la necessità di favorire lo sviluppo dei mercati emergenti e la parità di opportunità tra i soggetti presenti sul mercato;
- 18. ricorda che lo sviluppo della telefonia mobile di terza generazione è talora ostacolato da prescrizioni nazionali e locali in termini di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture e da criteri rigorosi di concessione delle licenze; sollecita pertanto le autorità competenti a ovviare a questa situazione e ad eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo delle comunicazioni 3G;
- 19. chiede agli Stati membri di vegliare affinché la localizzazione delle installazioni destinate a supportare la rete di telefonia mobile sia concepita nel rispetto della salute e dell'ambiente e sia definita secondo procedure urbanistiche trasparenti; invita la Commissione a monitorare tali attività e a riferire regolarmente in merito al Parlamento europeo; insiste sulla necessità che i dati sui livelli di radiazione siano resi pubblici;
- 20. accoglie con favore i codici volontari volti a tutelare gli utenti da comunicazioni commerciali non richieste e chiede la trasposizione a livello dell'UE delle norme sul consenso esplicito (opt-in);
- 21. sottolinea l'importanza della riservatezza dei dati in relazione al crescente numero di richieste di conservazione dei dati, prendendo atto della cooperazione di lunga data degli operatori di comunicazione elettronica con le autorità preposte all'applicazione della legge nell'ambito di un quadro giuridico definito chiaramente e caso per caso; riconosce che gli obblighi di conservazione dei dati arrecherebbero pregiudizio alle libertà civili e darebbero luogo a costi significativi per gli operatori; conclude che l'introduzione di qualsiasi norma in materia di conservazione dei dati dovrebbe avvenire mediante codecisione con il Parlamento europeo;

#### Industria e consumatori

22. sottolinea che il settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (TIC) è

RR\584592IT.doc 7/19 PE 360.240v02-00

- un settore trainante nel contesto economico europeo che contribuisce significativamente alla crescita e alla creazione di posti di lavoro;
- 23. ricorda che la normativa europea relativa alle comunicazioni elettroniche mira a promuovere la concorrenza tra le imprese, garantendo al tempo stesso un alto livello di protezione dei consumatori;
- 24. invita la Commissione, onde tutelare i diritti degli utenti, a redigere e presentare al Parlamento europeo, su base regolare, uno studio che analizzi quanto meno i parametri seguenti: trasparenza della fatturazione, garanzie in materia di contratti ed evoluzione dei prezzi e mercati di banda larga e telefonia fissa e mobile;
- 25. accoglie con favore l'aumento di accessi disaggregati alla rete locale, ma sottolinea che vi deve essere un ulteriore sviluppo onde assicurare mercati competitivi per gli utenti;
- 26. chiede ai fornitori dei servizi di telecomunicazione di tener conto degli interessi degli utenti disabili per quanto concerne la scelta, il prezzo, i benefici in termini di qualità dei servizi di telecomunicazione e di accessibilità, e chiama le autorità di regolamentazione a consultare i rappresentanti dei disabili quando valutano la prestazione del servizio;
- 27. invita i prestatori di servizi di terza generazione a definire il rapporto prezzo-servizio in modo tale da consentire al maggior numero di persone di accedere ai servizi a banda larga nel maggior numero possibile di luoghi, ponendo fine in questo modo ai limiti geografici relativi alla banda larga;
- 28. ribadisce pertanto l'indispensabilità che gli operatori attuino pratiche trasparenti in materia di prezzi, e che il consumatore sia pienamente e chiaramente informato riguardo ai servizi offerti e ai prezzi degli stessi, soprattutto in termini di costi; segue con attenzione le procedure recentemente avviate dalla Commissione in relazione alle disposizioni del trattato CE sull'abuso di posizioni dominanti (articolo 82) per quanto concerne i servizi di roaming internazionale (e la comunicazione degli addebiti); invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le modifiche strutturali necessarie per garantire tariffe di roaming appropriate e trasparenti; esorta inoltre il Consiglio a incaricare la Commissione di proporre un piano d'azione e un calendario che consentano ai consumatori di beneficiare del roaming internazionale su tutto il territorio europeo, al miglior costo e in tempi il più possibile brevi, assicurando la continuità di servizio;
- 29. reitera la sua richiesta alla Commissione e alle ANR europee di compiere sforzi perché vengano fatti ulteriori progressi nel campo della portabilità del numero, tanto per la telefonia fissa che per la mobile, e nel campo delle tariffe di terminazione di chiamata sulle reti;
- 30. segnala che un sistema funzionante di portabilità del numero mobile è fondamentale per una sana competizione tra operatori mobili e sottolinea pertanto la necessità di fissare le tariffe per il trasferimento dei numeri a un livello basso o a zero in tutti gli Stati membri e di ridurre in taluni Stati membri i tempi richiesti per il trasferimento;
- 31. invita la Commissione ad agire per ridurre le tariffe di terminazione di chiamata su rete mobile, che permangono ad un livello elevato in numerosi Stati membri e dovrebbero

essere legate ai costi effettivi;

- 32. ricorda che nel Libro Bianco sui servizi di interesse generale, la Commissione dichiara che l'obiettivo di creare un mercato interno aperto e concorrenziale è compatibile con quello di sviluppare servizi di interesse generale accessibili, di alta qualità e a prezzi abbordabili e che i criteri di regolamentazione devono pertanto tener conto di ciò;
- 33. attende le conclusioni dello studio condotto sui modi in cui gli Stati membri interpretano gli obiettivi di interesse generale al momento di imporre gli obblighi di trasmissione;
- 34. saluta favorevolmente l'iniziativa della Commissione sulla trasparenza nel settore del roaming internazionale che fornirà ai consumatori informazioni utili sulle tariffe al dettaglio applicate dai diversi operatori di telefonia mobile nei diversi paesi dell'UE e invita in particolare i prestatori di servizi a ridurre i prezzi del roaming, per evitare che tariffe elevate limitino la cooperazione economica e sociale tra gli Stati membri; invita la Commissione a portare avanti nuove iniziative per ridurre gli elevati costi del traffico internazionale di telefonia mobile, in modo da realizzare quanto prima un vero mercato interno per i consumatori, con tariffe di roaming sostenibili nel settore della telefonia mobile;
- 35. ricorda che tutti i cittadini europei devono avere accesso ai servizi della società dell'informazione e che a tale proposito occorre ridurre il divario digitale attraverso una regolamentazione favorevole ai consumatori, soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità e gli anziani; ritiene che la promozione di standard aperti a livello europeo per l'interoperabilità dei servizi, le piattaforme di trasmissione e le apparecchiature terminali fornirà un contributo indispensabile al riguardo;
- 36. invita la Commissione ad analizzare come procedere per trasformare i vari mercati nazionali in un mercato interno senza frontiere, dotato di norme e regolamentazioni comuni, consentendo così ai soggetti del settore di operare e competere fra loro in un mercato unico:

\* \*

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri, al gruppo dei regolatori europei e alle autorità nazionali di regolamentazione.

#### MOTIVAZIONE

#### **INTRODUZIONE**

Il rapporto della Commissione è intervenuto in una delicata fase di transizione tra il vecchio modello di fornitura di una rete aperta (ONP - Open Network Provision) ed il nuovo quadro e informa circa gli sviluppi della sua attuazione. Il rapporto è stato pubblicato nel dicembre dello scorso anno e analizza la situazione a giugno 2004. In occasione di una mini audizione pubblica e nel corso di numerosi incontri con le parti interessate, tanto a livello istituzionale che a livello di operatori, la relatrice ha avuto l'occasione di fare il punto sugli sviluppi intervenuti nel corso dell'ultimo anno.

#### Contenuto del rapporto della Commissione

Nel suo rapporto la Commissione pone l'accento sui settori nei quali si riscontrano problemi a livello di attuazione ed è quindi necessario apportare dei miglioramenti a livello nazionale.

L'analisi riguarda in particolare i seguenti punti:

#### Attività delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR)

La Commissione fa rilevare il rischio di mancato rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità delle ANR negli Stati membri. Tale situazione si verifica laddove "i ministeri, che non sono stati designati come ANR responsabili dell'analisi di mercato, intervengono impartendo istruzioni o direttive che incidono sulle decisioni di regolamentazione adottate dalle ANR"

Un altro problema riscontrato riguarda la lunghezza delle procedure di ricorso contro le decisioni dell'ANR. I ritardi registrati in questo settore creano un contesto di incertezza giuridica per gli operatori e rallentano conseguentemente il funzionamento del mercato.

#### Imposizione di tasse per l'autorizzazione di servizi

Il quadro regolamentare prevede che l'imposizione di tasse correlate alla gestione di sistemi di autorizzazione e la concessione di diritti di uso debbano rispondere a criteri di trasparenza e proporzionalità, debbano essere obiettivamente giustificate e coprire esclusivamente i reali costi amministrativi sostenuti.

La Commissione sta effettuando verifiche in alcuni Stati membri in cui le tasse sono relativamente elevate.

Diritti di passaggio, co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture

La Commissione sta vagliando i criteri nazionali per la concessione di licenze di concessione del diritto di installare piloni e antenne per la fornitura dei servizi mobili e canoni correlati. Essi sono infatti molto rigorosi e ciò causa talvolta ritardi nella diffusione di infrastruttura 3G.

#### Fornitura del servizio universale

La Commissione rileva che in determinati Stati membri il fornitore del servizio universale sarebbe designato senza rispettare il principio di non discriminazione per tutte le imprese o senza la necessaria trasparenza.

#### Obblighi di trasmissione

La Commissione fa notare che esistono rischi di decisioni arbitrarie in merito agli obblighi di trasmissione <u>l</u>addove questi non siano imposti esclusivamente se necessari per rispettare obiettivi d'interesse generale chiaramente definiti.

#### Disposizioni transitorie nell'UE 15

Tali disposizioni prescrivono che i 15 assicurino che gli obblighi di regolamentazione imposti alle imprese aventi significativo potere di mercato restino in vigore fino a quando i regolatori non avranno adottato le decisioni in conformità del nuovo quadro normativo. E' necessario accelerare il riesame dei mercati, mentre l'attuazione del regime transitorio deve essere limitata al massimo al fine di risolvere i problemi ancora in sospeso. Tra questi:

- differenze procedurali nella modalità e nel grado d'esame normativo a cui sono sottoposte le tariffe all'ingrosso, di accesso e al dettaglio;
- eterogeneità, in vari Stati membri, degli sviluppi legati alla diffusione dell'accesso disaggregato alla rete locale.

#### Attuazione delle "condizioni di partenza" nei nuovi Stati membri.

I 10 nuovi Stati membri erano tenuti a garantire l'attuazione degli obblighi di regolamentazione imposti alle imprese aventi significativo potere di mercato entro la data di adesione.

Problemi che permangono nei 10 nuovi Stati membri:

- contabilità dei costi e trasparenza delle tariffe;
- problematicità di un'offerta d'interconnessione di riferimento adeguata;
- incompleta attuazione della selezione del vettore, preselezione del vettore e della portabilità del numero.

#### Situazione dell'attuazione del quadro normativo al 1° giugno 2005

Attualmente sono in corso procedure di infrazione nei confronti di uno Stato membro che non ha ancora trasposto la normative quadro nella legislazione nazionale (Grecia).

Sono inoltre in corso procedure nei confronti di 17 Stati membri che non hanno adeguatamente attuato le prescrizioni normative del nuovo quadro regolamentare (Austria, Repubblica ceca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria). Tali procedure riguardano in particolare:

- conferimento di pieni poteri alle autorità regolamentari nazionali al fine di garantire la concorrenza:
- accesso disaggregato alla rete locale (local loop unbundling);
- portabilità del numero:
- servizio universale:
- comunicazioni indesiderate.

Le procedure di analisi di mercato e notifica ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro sono in corso. Il numero di notifiche finora ricevute è 216 provenienti da 16 Stati membri. Le ANR che hanno effettuato le analisi di mercato e le notifiche in tempi più brevi e con maggiore efficacia sono OFCOM(RU), Ficora (FI), RTR (AT), ComReg (IE), ANACOM (PT), NHH (HU) e PTS (SE). Sul piano di un'analisi oggettiva non si può dire lo stesso per le ANR di altri Stati membri, quali la Spagna, l'Italia, il Belgio e Lussemburgo, la Polonia, la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia e l'Estonia, che, al contrario, non hanno ancora iniziato il processo di notifica alla Commissione. Le differenti performances delle ANR, tutte mosse dallo stesso lodevole impegno, sono probabilmente imputabili alle difficili condizioni legislative ed economiche in cui si trovano ad operare nel contesto nazionale. Occorre quindi far sì che gli stati membri adottino le misure che consentano alle ANR di espletare le loro funzioni in tempi più rapidi.

#### Prospettive di revisione del QN

La Commissione è chiamata a rivedere la normativa vigente e a farne rapporto a Parlamento e Consiglio entro il mese di luglio 2006. Entro questa data sarà pubblicata una comunicazione che farà atto del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti dal QN in vigore e costituirà un documento di consultazione. Su questa base la Commissione presenterà, se del caso, le relative proposte per il dicembre 2006.

#### POSIZIONE DELLA RELATRICE

#### Osservazioni generali sul nuovo quadro regolamentare

Il nuovo quadro europeo è uno strumento flessibile che consente al regolatore di adattare il suo intervento in base alla verifica dell'effettivo livello di concorrenza sul mercato. Questo modello regolamentare mira ad adeguare l'applicazione dei rimedi sulla base del principio di proporzionalità e a consentire di ridurre progressivamente gli oneri regolatori, quando i trend

competitivi del mercato giustificano tale decisione. Queste caratteristiche del quadro sono preziose per consentire il corretto intervento del regolatore su un mercato in evoluzione, caratterizzato dall'innovazione tecnologica recente che permetterà l'offerta di nuovi servizi ai consumatori europei.

#### Necessità di un'attuazione tempestiva e armonizzata: gravi i ritardi

L'implementazione tempestiva, armonizzata e corretta è indispensabile perché il mercato europeo delle comunicazioni elettroniche diventi effettivamente competitivo. La Relatrice deplora i ritardi nell'attuazione e nelle analisi di mercato. Essi pregiudicano gravemente il buon funzionamento del mercato. Viene infatti a mancare come sopra accennato, un contesto giuridico chiaro di riferimento poiché persistono incertezze in termini di impianto regolamentare da applicarsi nel periodo transitorio. Tale situazione crea condizioni operative eterogenee tra imprese di paesi membri diversi ed è di ostacolo al mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Essa è peraltro un grave deterrente per gli investimenti innovativi da parte degli operatori.

#### Un quadro istituzionale chiaro e trasparente

La Relatrice tiene a identificare le competenze e i ruoli che le istituzioni devono svolgere nel contesto dell'attuazione della normativa.

Il nuovo quadro conferisce ampi poteri discrezionali di intervento alle Autorità nazionali, proprio per consentire la necessaria flessibilità funzionale alla determinazione del corretto intervento regolatorio.

In questo contesto va sottolineato il ruolo centrale della Commissione riguardo alla corretta interpretazione della nuova normativa. Infatti il ruolo della Commissione di custode della norma comunitaria è essenziale al fine di garantire un'applicazione armonizzata e coerente agli obiettivi del quadro regolamentare.

La relatrice tiene a sottolineare che occorre che il Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) eserciti in modo puntuale le competenze conferitegli e si attenga al suo ruolo consultivo di supporto alla valutazione della Commissione sulla corretta implementazione del quadro.

Si fa rilevare poi che la composizione e i compiti dell'ERG e dell'IRG (Gruppo dei Regolatori Indipendenti) si sovrappongono in misura considerevole e che è quindi necessario evitare qualsiasi duplicazione degli sforzi e delle limitate risorse amministrative. A questo proposito la Relatrice raccomanda una progressiva fusione dei due gruppi.

Con riferimento al ruolo del Parlamento, la relatrice chiede che esso sia informato in maniera tempestiva da parte della Commissione riguardo alle sue attività di analisi dell'attuazione del quadro normativo da parte degli Stati membri. Questa informazione rappresenta un presupposto essenziale perché il Parlamento sia coinvolto nel monitoraggio e possa dare un impulso politico all'attuazione del quadro regolamentare.

Quanto al ruolo degli Stati membri, la relatrice formula numerose richieste. Anzitutto gli Stati membri che non abbiano ancora adempito ai loro compiti di recepimento sono sollecitati a

farlo immediatamente; laddove il recepimento sia avvenuto, ma il quadro regolamentare non sia stato correttamente applicato, gli Stati membri sono chiamati a conformarsi immediatamente alle prescrizioni normative comunitarie.

Per ciò che riguarda le Autorità Nazionali Regolamentari (ANR), gli Stati membri sono sollecitati a fornire loro adeguato sostegno in considerazione del fatto che le scarse risorse di cui queste dispongono costituiscono spesso la causa di ritardi nello svolgimento delle attività loro assegnate dalla normativa del settore. Al tempo stesso, gli Stati membri sono chiamati a porre in atto le misure necessarie ad accelerare i tempi relativi alle procedure di ricorso contro le decisioni dell'ANR.

Con riferimento ai diversi problemi riscontrati dalla Commissione e più in alto richiamati, la relatrice chiede agli Stati membri di conformarsi ai principi di trasparenza e proporzionalità e di giustificare l'entità dei diritti amministrativi a carico degli operatori in materia di autorizzazione dei servizi. Viene inoltre fatto richiamo all'importanza di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie nel campo dell'assegnazione delle frequenze radio e per la concessione delle licenze.

Più in particolare, per ciò che riguarda lo sviluppo della telefonia mobile di terza generazione, la relatrice fa notare che esistono ostacoli creati da prescrizioni nazionali e locali in termini di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture e da criteri rigorosi di concessione delle licenze. Le autorità competenti sono quindi sollecitate a porre rimedio a tale stato di cose attraverso l'adozione di misure più favorevoli agli investimenti da parte degli operatori, sempre e comunque nel rispetto della tutela della salute del cittadino e dell'ambiente.

La relatrice fa notare che il settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (TIC) è un settore trainante nel contesto economico europeo che contribuisce significativamente alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. A questo titolo condivide l'approccio secondo il quale l'intervento regolatorio deve concentrarsi sull'eliminazione delle distorsioni che impediscono un'equa concorrenza.

Conseguentemente si raccomanda agli Stati membri, alla Commissione e alle ANR di tenere conto della necessità che il quadro regolamentare attragga e tuteli gli investimenti in senso ampio, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture nei settori della larga banda, della telefonia mobile di terza generazione e degli altri mercati emergenti.

La relatrice richiama la centralità della tutela del consumatore, così come previsto dalla stessa normativa europea relativa alle comunicazioni elettroniche. A tale titolo gli operatori sono richiamati al dovere di attuare pratiche trasparenti in materia di servizi e relativi prezzi e a fornire informazioni più chiare al consumatore. Ciò viene ribadito con forza in merito al mercato della telefonia mobile e ai costi del roaming internazionale.

Infine, la relatrice si felicita con la Commissione per l'iniziativa presentata dalla Commissaria Reding sulla trasparenza nel settore del roaming internazionale. Tale iniziativa fornirà ai consumatori informazioni utili sulle tariffe al dettaglio applicate dagli operatori di telefonia mobile nei diversi paesi dell'UE.

#### PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004 (2005/2052(INI))

Relatrice per parere: Piia-Noora Kauppi

#### SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- 1. prende atto del punto di vista della Commissione, secondo cui il calendario ottimale per l'attuazione del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche comporta termini ravvicinati che è indispensabile rispettare per fornire ampie opportunità di scelta ai consumatori, preservando al contempo la competitività dell'Europa nell'ambito dei servizi di comunicazione innovativi;
- 2. segnala che vi sono stati problemi con l'applicazione del nuovo quadro normativo negli Stati membri, questione a cui la Commissione dovrebbe prestare maggiore attenzione; ritiene che ciò sia particolarmente importante in quanto le carenze normative nazionali potrebbero essere più dannose di un'assenza totale di regolamentazione;
- 3. rileva che i mercati sono tuttora definiti più dalla tecnologia che dai servizi; suggerisce che le autorità di concorrenza si facciano carico delle questioni di concorrenza tra operatori del mercato e che le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) si concentrino sulla supervisione tecnica e sull'assegnazione di frequenze;
- 4. invita la Commissione a prendere in considerazione una revisione dell'elenco riguardante i mercati rilevanti, al fine di stabilire un gruppo minimo di mercati; è dell'avviso che l'attenzione debba essere riorientata da settori del mercato divenuti reliquie storiche (ad esempio le linee in concessione) alle vere strozzature;
- 5. deplora il fatto che i procedimenti nazionali di ricorso siano troppo lunghi attualmente (fino a due anni) per poter assicurare un'efficace risoluzione di disaccordi; sollecita la Commissione ad agire per ridurre i tempi in questione; esprime altresì preoccupazione per la sospensione sistematica delle decisioni delle ANR in attesa della risoluzione del ricorso;

- 6. ritiene di importanza cruciale, nella prospettiva dello sviluppo del mercato, allontanarsi dalla pura regolamentazione dei prezzi in quanto questa può distorcere le dinamiche di mercato, tenendo conto di una previa analisi dei mercati;
- 7. accoglie con favore il rapido incremento del tasso di penetrazione della banda larga; chiede che la Commissione lo informi sulle sue attività di monitoraggio dello sviluppo del settore della banda larga e sulle misure adottate in tale ambito;
- 8. sottolinea, come suggerito dalla Commissione, che in tutta probabilità sarà lo sviluppo di servizi avanzati a valore aggiunto ad apportare l'impulso principale alla crescita futura del settore di telefonia mobile e segnala che questa crescita è stata ostacolata in taluni Stati membri, a causa dell'interpretazione eccessivamente rigida dei requisiti normativi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, dando luogo a una concorrenza malsana e generatrice di perdite sul mercato della telefonia mobile; chiede alla Commissione di introdurre misure proattive per la creazione di contenuti innovativi onde incoraggiare gli operatori a sviluppare e dispiegare servizi avanzati a valore aggiunto;
- 9. segnala che un sistema funzionante di portabilità del numero mobile è fondamentale per una sana competizione tra operatori mobili e sottolinea pertanto la necessità di fissare le tariffe di portabilità a un livello basso o a zero in ciascuno Stato membro e di ridurre in taluni Stati membri i tempi richiesti per effettuare l'operazione di portabilità del numero;
- 10. invita la Commissione ad esaminare, congiuntamente agli operatori del mercato e alle autorità nazionali, i mezzi possibili per aumentare la trasparenza e le modalità atte a fornire ai clienti informazioni sui servizi di comunicazione a loro disposizione nelle offerte commerciali dei diversi operatori di mercato, in particolare relativamente alle connessioni internazionali, in quanto l'assenza di accordi internazionali talvolta può dar luogo a un'immagine ingannevole del livello del servizio offerto;
- 11. accoglie con favore l'aumento di accessi disaggregati alla rete locale, ma sottolinea che vi deve essere un ulteriore sviluppo onde assicurare mercati competitivi per gli utenti;
- 12. rileva con soddisfazione che la concorrenza si sta intensificando nei mercati di telefonia fissa, ma esprime preoccupazione per il basso livello di concorrenza nel settore delle chiamate urbane;
- 13. invita la Commissione a monitorare l'arrivo di nuove tecnologie, quali la trasmissione della voce via internet, e gli effetti di tali tecnologie sui mercati delle comunicazioni elettroniche, sulle loro dinamiche e sul contesto normativo; invita le autorità nazionali a prendere in considerazione deroghe temporanee in modo da consentire agli operatori di effettuare investimenti nelle future reti di trasmissione della voce via internet;
- 14. invita la Commissione ad agire per ridurre le tariffe di terminazione di chiamata su rete mobile, che permangono ad un livello elevato in numerosi Stati membri e dovrebbero essere legate ai costi effettivi;
- 15. sollecita la Commissione ad agire per ridurre le tariffe del roaming internazionale, per aumentare la trasparenza della tariffazione internazionale per il cliente e quindi rafforzare la mobilità e il funzionamento corretto del mercato interno; accoglie con favore la

- posizione preliminare della Commissione sulle violazioni delle norme di concorrenza da parte di due operatori di reti mobili del Regno Unito e resta in attesa dell'esito di tale procedura;
- 16. sottolinea l'importanza della qualità del quadro normativo posto in essere dagli Stati membri in materia di autorità nazionali di regolamentazione; rileva con preoccupazione che in alcuni Stati membri un'effettiva concorrenza è preclusa dalla mancanza di applicazione delle decisioni delle ANR; chiede agli Stati membri di assicurare che le loro ANR seguano i principi di indipendenza e imparzialità;
- 17. incoraggia le ANR e la Commissione ad effettuare valutazioni di impatto e analisi comparative migliori concernenti gli obblighi proposti e la loro efficacia ed efficienza per i mercati;
- 18. sottolinea l'importanza di mantenere le tariffe relative alla gestione dei regimi di autorizzazione e alla procedura di concessione di diritti di utilizzo a un livello sufficientemente basso da coprire soltanto i costi amministrativi effettivamente sostenuti;
- 19. riconosce l'importanza di una consultazione trasparente sullo sviluppo del mercato interno per le comunicazioni elettroniche e si aspetta che il gruppo dei regolatori europei contribuisca ad assicurare l'applicazione coerente del quadro normativo in tutti gli Stati membri; chiede alla Commissione di monitorare da vicino le attività del gruppo dei regolatori europei e di assicurarne la capacità di operare conformemente al mandato conferitogli;
- 20. sottolinea l'importanza della regolamentazione applicabile alla concessione di diritti di installazione di piloni e antenne per la fornitura dei servizi mobili; constata la contraddizione tra i requisiti di installazione imposti e la durata spesso protratta delle procedure locali di concessione di diritti di installazione; chiede agli Stati membri di considerare la creazione di una base dati accessibile al pubblico su siti attuali e futuri;
- 21. attende le conclusioni dello studio condotto sui modi in cui gli Stati membri interpretano gli obiettivi di interesse generale al momento di imporre gli obblighi di trasmissione;
- 22. accoglie con favore i codici volontari volti a tutelare gli utenti da comunicazioni commerciali non richieste e chiede la trasposizione a livello dell'UE delle norme sul consenso esplicito (opt-in);
- 23. sottolinea l'importanza della riservatezza dei dati in relazione al crescente numero di richieste di conservazione dei dati, prendendo atto della cooperazione di lunga data degli operatori di comunicazione elettronica con le autorità preposte all'applicazione della legge nell'ambito di un quadro giuridico definito chiaramente e caso per caso; riconosce che gli obblighi di conservazione dei dati arrecherebbero pregiudizio alle libertà civili e darebbero luogo a costi significativi per gli operatori; conclude che l'introduzione di qualsiasi norma in materia di conservazione dei dati dovrebbe essere oggetto di codecisione con il Parlamento europeo.

### **PROCEDURA**

Titolo	Regolamentazione e mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004
Riferimenti	2005/2052(INI)
Commissione competente per il merito	ITRE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	JURI 12.5.2005
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Piia-Noora Kauppi 21.4.2005
Esame in commissione	6.10.2005
Approvazione dei suggerimenti	6.10.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 12 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

### **PROCEDURA**

Titolo	Relazione sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004	
Numero di procedura	2005/2052 (INI)	
Base regolamentare	Articolo 45	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula dell'autorizzazione	ITRE 12.5.2005	
Commissione(i) competente(i) per	JURI IMCO ECON	
parere Annuncio in Aula	12.5.2005 12.5.2005 12.5.2005	
Pareri non espressi	IMCO ECON	
Decisione	4.10.2005 10.5.2005	
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula		
Proposta(e) di risoluzione inclusa(e) nella relazione		
Relatore(i)	Patrizia Toia	
Nomina	17.3.2005	
Relatore(i) sostituito(i)		
Esame in commissione	15.6.2005 29.8.2005 12.9.2005 11.10.2005	
Approvazione	11.10.2005	
Esito della votazione finale	favorevoli: 40	
	contrari: 0	
Mambri titalari presenti al mamanta	astension.	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Etelka Barsi-Pataky, Norbert Glante, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Alyn Smith	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Alessandro Foglietta	
Deposito – A[6]	14.10.2005 A6-0305/2005	